

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 20 maggio 2019



APPALTI PUBBLICI

Sole 24 Ore 20/05/19 P. 24 APPALTI, LO STATO DI AVANZAMENTO FA SCATTARE I TERMINI PER I PAGAMENTI BARBIERO ALBERTO 1

CROWDFUNDING

Repubblica Affari Finanza 20/05/19 P. 42/43 LA CARICA DEL CROWDFUNDING IL MATTONE ORA PIACE DI PIU' DELL'OLIO, LUIGI 2

SBLOCCA CANTIERI

Italia Oggi Sette 20/05/19 P. 20/21 CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTO, TRATTAMENTO CONTABILE A DUE VIE VALCARENGHI GIOVANNI 4

DECRETO CRESCITA

Corriere Della Sera - 20/05/19 P. 1 RITORNA IL PARTITO DELLA SPESA PUBBLICA E STA VINCENDO DE BORTOLI 8
Corriereconomia FERRUCCIO

ESAMI DI STATO

Sole 24 Ore 20/05/19 P. 1 L'ABILITAZIONE PERDE APPEAL: -2MILA RISPETTO AL 2013 BRUNO EUGENIO 11

FONDI PROFESSIONALI

Sole 24 Ore 20/05/19 P. 11 IN LOMBARDIA 30 MILIONI PER LE PROFESSIONI HI-TECH -F.I.A. 15

MERCATO DELLE COSTRUZIONI

Repubblica Affari Finanza 20/05/19 P. 14 12,5% IL BOOM DELLE COSTRUZIONI IN ROMANIA: CORRISPONDE ALL'ACCELERAZIONE OCCORSIO EUGENIO 16
DEL PIL A RIPROVA

PRIVACY

Sole 24 Ore 20/05/19 P. 11 FINE DELLA MORATORIA SULLE SANZIONI: ECCO LA CHECK LIST DEGLI OBBLIGHI CHERCHI 18
PRIVACY PER EVITARE P ANTONELLO

ELEZIONI POLITICHE

Sole 24 Ore 20/05/19 P. 12 LE REGOLE TECNICHE ANTIRICICLAGGIO PUNTANO SUL FAI DA TE DEGLI ORDINI VALLEFUOCO VALERIO 20

TRASFERIMENTO TECNOLOGIE

Sole 24 Ore 20/05/19 P. 1 BREVETTI E UNIVERSITA', TESORO SENZA REGIA BRUNO EUGENIO 22

Appalti, lo stato di avanzamento fa scattare i termini per i pagamenti

LEGGE EUROPEA

A partire dal 28 maggio, calendario più stretto nei lavori e nelle forniture

Alberto Barbiero

Le amministrazioni devono effettuare i pagamenti degli stati di avanzamento degli appalti entro 30 giorni, salvo diverso termine stabilito nel contratto per giustificate ragioni; in ogni caso mai oltre i 60 giorni.

L'articolo 5 della legge europea (n. 37/2019) traspone negli appalti pubblici, con vigenza dal 28 maggio, gli effetti della seconda direttiva pagamenti. La norma riformula l'articolo 113-bis del Dlgs 50/2016 e individua i riferimenti per il versamento dei corrispettivi agli appaltatori, modificando lo schema temporale ormai consolidato in base all'articolo 4, comma 4 del Dlgs 231/2002.

La norma stabilisce anzitutto che i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine. Termine che comunque non può superare i 60 giorni, e che deve essere oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da alcune sue caratteristiche.

Si specifica quindi come mo-

mento di decorrenza del termine quello di formalizzazione dello stato di avanzamento lavori, rispetto al quale le amministrazioni devono emettere contestualmente (o al massimo entro sette giorni) i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo.

L'applicazione del nuovo sistema anche ai servizi e alle forniture di beni è rilevabile nel comma 2, il quale prevede che all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità (e comunque entro sette giorni) il responsabile unico del procedimento rilasci il certificato di pagamento per l'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il pagamento è effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine. Ancora una volta, il tetto è di 60 giorni e serve la motivazione oggettiva.

Per gli appalti di servizi e di forniture (nei quali la verifica di conformità in corso di esecuzione è spesso sistematizzata in relazione a scansioni temporali anche brevi), il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dall'esito positivo delle verifiche.

Sia nell'ambito dei lavori sia in quello dei servizi e delle forniture il termine di pagamento può essere esteso a un massimo di 60 giorni, ma sulla base di una specifica indicazione contrattuale e solo quando sussistano ragioni connesse agli elementi peculiari dell'appalto (per esempio particolari tipologie di prestazioni

con consegna immediata).

In entrambe le macro-tipologie di appalti il responsabile unico del procedimento deve rilasciare, contestualmente all'adozione degli stati di avanzamento lavori o all'esito del collaudo o della verifica, il certificato di pagamento, in rapporto al quale l'appaltatore emetterà la fattura elettronica. L'emissione del certificato può essere posticipata al massimo di sette giorni.

La nuova disposizione chiarisce che il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera in base all'articolo 1666, comma 2 del Codice civile.

Il comma 4 del riformulato articolo 113-bis del Codice degli appalti replica il comma 2 della disposizione originaria, che configura la disciplina per l'applicazione delle penali negli appalti pubblici. E conferma che la definizione delle penali deve essere operata dai contratti, commisurandole ai giorni di ritardo e in misura proporzionale rispetto all'importo contrattuale o alle prestazioni. Il riferimento per il calcolo della misura giornaliera rientra nel range compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Le stazioni appaltanti devono determinare le penali in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, considerando che in caso di sommatoria il superamento del valore del 10% dell'ammontare netto contrattuale si configura come causa di risoluzione del contratto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La tendenza

La carica del crowdfunding il mattone ora piace di più

Più che i numeri in valori assoluti, conta la tendenza. Dopo un avvio a rilento, anche in Italia il crowdfunding comincia a prendere consistenza, offrendo così una opzione in più sia a chi è in cerca di capitali, sia agli investitori interessati a diversificare rispetto alle asset class tradizionali.

CAPITALI DALLA FOLLA

Il termine inglese è la crisi tra le parole "crowd", cioè "folla", e "funding", vale a dire "finanziamento". L'Italia è stato il primo Paese al mondo a dotarsi di una disciplina ad hoc per l'equity crowdfunding, che consiste nell'investimento in nuove aziende in cambio di quote azionarie. Il tutto tramite piattaforme online vigilate dalla Consob. La disciplina, introdotta con il Decreto Crescita Bis del 2012, nel tempo è stata affinata e i risultati cominciano a vedersi.

Secondo le rilevazioni di CrowdfunderBuzz, nel primo trimestre la raccolta è stata di 13,5 milioni, vale a dire il 35% in più rispetto al precedente record, stabilito nell'ultimo trimestre del 2018. Se invece il confronto si fa con il periodo gennaio-marzo dello scorso anno, il rialzo è a tre cifre, considerato che la raccolta si era fermata a 6 milioni di euro.

Anche il numero di società finanziate nei primi tre mesi di quest'anno è risultato da record: sono state 35, 11 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Quanto agli investitori, sono stati 5.276, più della metà dell'intero 2018 (erano stati circa 9.500) e a quasi il doppio rispetto a quelli di tutto il 2017. La ricerca segnala inoltre che è in corso una polarizzazione del mercato: a fronte di una raccolta media di 385mila euro, vi sono state cinque campagne ultra-milionarie, cinque che hanno superato i 300mila e le restanti 24 che si sono attestate su una media di 130mila euro.

Dunque, se da una parte questo settore del mercato cresce rapidamente, dall'altro è in corso una selezione, con gli investitori che tendono a destinare le somme maggiori sulle campagne delle aziende in grado di dimostrare più efficacemente le proprie potenzialità di crescita.

DUE MOTORI DI SPINTA

Il decollo del crowdfunding è dovuto soprattutto a due fattori: da una parte la grande crisi scoppiata nel 2008, che ha spinto molte aziende a guardare al di là del canale bancario per cercare fonti di finanziamento, che se non proprio alternative, sono quanto meno complementari. Dall'altra la crescente fiducia dei consumatori/investitori verso tutto ciò che ruota intorno al Web, favorita anche dalla consapevolezza che le asset class tradizionali non offrono più grandi possibilità di rivalutazione perché riduci da una lunga corsa (è il caso soprattutto dell'equity) o perché zavorrate dalle politiche monetarie delle banche centrali (i bond).

Esigenze che spiegano la fiscalità di favore per chi investe in questo settore, rafforzata dall'ultima manovra di bilancio. Le persone fisiche possono detrarre dalla dichiarazione dei redditi il 40% degli investimenti in startup o Pmi innovative effettuati nel 2019, per un limite massimo di un milione di euro. Mentre per gli investimenti effettuati fino al 2018, la detrazione resta al 30%.

Inoltre, l'ammontare dell'agevolazione non detraibile nel periodo d'imposta può essere portato in detrazione negli anni successivi, fino al terzo. Benefici sono previsti anche per le aziende che investono nel capitale di startup o Pmi innovative, con la possibilità di dedurre dal reddito imponibile il 40% per gli investimenti del 2019 e il 30% per quelli fino al 2018, per un massimo di 1,8 milioni di euro inve-

stiti ogni anno. In entrambi i casi per non perdere l'agevolazione è necessario mantenere la partecipazione per almeno tre anni.

PROSPETTIVE DI CRESCITA

Tornando all'equity crowdfunding, la scelta delle società sulle quali investire non può che ricadere sulle realtà che appaiono in grado di crescere e imporsi sui mercati. Questo perché acquistando una parte delle quote societarie dell'impresa l'investitore ne diventa socio. Pur nella consapevolezza che la giovane storia di queste realtà e la disponibilità comunque limitata di informazioni a disposizione attribuiscono una certa rischiosità a questa forma di investimento.

Sta di fatto che le prospettive per questo mercato restano interessanti. Anche perché, come sottolinea il Report italiano sul Crowdfunding (sottocategoria del crowdfunding che riguarda la raccolta di capitale in cambio di una remunerazione dello stesso) della School of Management del Politecnico di Milano, il nostro Paese è indietro rispetto ai volumi di Francia e Germania, che a loro volta appaiono minuscoli rispetto al Regno Unito.

Al di là del confronto internazionale, questa ricerca sottolinea un altro aspetto che fa ben sperare per un ulteriore sviluppo del mercato. Molte delle imprese che hanno portato a termine con esito positivo una campagna di equity crowdfunding sono poi tornate a chiedere capitali su Internet, e il più delle volte nel corso dei nuovi round vengono raccolte somme più elevate rispetto al primo.

FRONTIERA IMMOBILIARE

Una delle tendenze emergenti più interessanti, sottolinea lo studio della School of Management del Politecnico di Milano, riguarda la raccolta legata al real estate, che in Europa è intorno ai 2 miliardi di euro l'anno contro i 5,1 degli Stati

Uniti. Sul mercato italiano la stima è di una raccolta intorno ai 30 milioni alla fine di quest'anno, con potenzialità di forte crescita in quelli a venire. Il crowdfunding immobiliare spesso viene utilizzato dagli sviluppatori per raccogliere parte del capitale (in genere non più del 15% rispetto al valore totale del progetto) in alternativa al canale bancario e all'impegno dei capitali diretti.

Per i piccoli investitori, invece, è un modo per entrare nel mercato immobiliare spendendo anche cifre molto piccole e diversificando gli investimenti su più fronti. "Siamo convinti che il real estate sia uno dei comparti più promettenti in Italia nell'ambito del crowdfunding", sottolineano gli autori della ricerca. "Se in generale l'accesso al credito per le Pmi italiane è tornato a essere più praticabile dopo la crisi finanziaria, per il comparto dell'edilizia esistono ancora forti difficoltà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Focus

UN TERMINE INGLESE

Crowdfunding è un termine inglese che è la crasi tra le parole "crowd", cioè "folla", è "funding", vale a dire "finanziamento". L'Italia è stata il primo Paese al mondo a dotarsi di una disciplina ad hoc per l'equity crowdfunding, che consiste nell'investimento in nuove aziende in cambio di quote azionarie

1 Il crowdfunding immobiliare cresce anche in Italia e coinvolge sempre più i piccoli risparmiatori

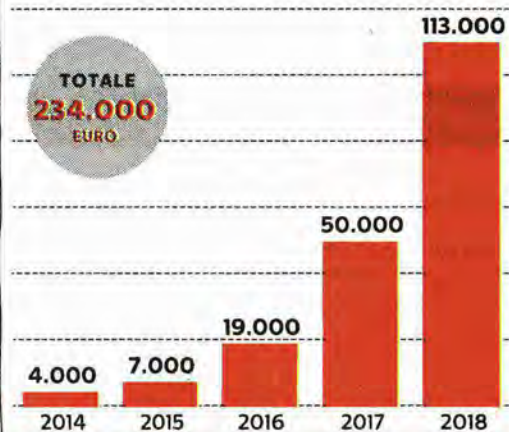
I numeri

L'ANDAMENTO DEL CROWDFUNDING IN ITALIA

NUMERO DI IMPRESE FINANZIATE RILEVAZIONI TRIMESTRALI



LE CAMPAGNE FINANZIATE IN EURO



I numeri

30

MILIONI

La raccolta legata al real estate, sul mercato italiano è intorno ai 30 milioni alla fine di quest'anno, con potenzialità di forte crescita in quelli a venire

LUIGI DELL'OLIO, MILANO

Il numero di società finanziate nei primi tre mesi di quest'anno è risultato da record. Ma è il real estate a suscitare il maggior interesse tra gli investitori. Un business appetibile anche per i piccoli risparmiatori che con piccole somme riescono a entrare in un affare di alto livello



Guida alla corretta iscrizione del sostegno pubblico per l'acquisto di beni strumentali

Contributi in conto impianto, trattamento contabile a due vie

Pagine a cura

DI GIOVANNI VALCARENGHI
E RAFFAELE PELLINO

Metodi alternativi per la contabilizzazione del sostegno pubblico diretto a fornire i mezzi necessari per l'acquisto di specifici beni strumentali. Il principio contabile Oic 16, in particolare, «definisce» i contributi in conto impianti come le somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurate al costo delle medesime. Si tratta, quindi, di contributi che vincolano la società beneficiaria a mantenere «in uso», per un determinato tempo, le immobilizzazioni cui essi si riferiscono. Lo stesso principio contabile indica, poi, che i contributi in conto impianti devono essere rilevati in bilancio: a) nel momento in cui esiste una ragionevole «certezza» che le condizioni previste per il loro riconoscimento siano

soddisfatte e che gli stessi saranno erogati; b) con un criterio sistematico lungo la vita utile dei cespiti. In pratica, l'iscrizione dei contributi avviene quando l'ente delibera la concessione dello stesso notificandolo alla società, ossia quando il contributo risulta acquisito in via «definitiva». Altro elemento rilevabile dal documento Oic concerne i metodi di contabilizzazione: i contributi partecipano «direttamente» o «indirettamente» alla formazione del risultato dell'esercizio secondo il criterio della «competenza». Pertanto, esistono due metodi: quello «indiretto» e quello «diretto». Con il primo (metodo indiretto) i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al conto economico nella voce A.5 «altri ricavi e proventi» e, quindi, rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di «risconti passivi». Nel conto economico, dunque, si contrappongono gli ammortamenti, calcolati sul costo lordo delle immobilizzazioni materiali, e la quota

di contributo di competenza dell'esercizio. Con il metodo diretto, invece, i contributi sono portati a «riduzione» del costo del cespite cui si riferiscono; restano pertanto imputati al conto economico solo gli ammortamenti determinati sul valore del cespite al netto dei contributi. I concetti su riportati sono replicanti anche nel documento Oic 24 in materia di contributi pubblici su immobilizzazioni «immateriali». Nessuna preferenza tra i due metodi emerge dai principi contabili; può accadere che il contributo sia erogato in un esercizio successivo a quello in cui il bene è stato acquistato ed è entrato in funzione. In tale eventualità, occorre rilevare una sopravvenienza attiva corrispondente alla parte di contributo che avrebbe concorso al reddito degli esercizi precedenti alla sua deliberazione ed iscrizione in bilancio. In ogni caso, il *modus operandi* varia a seconda del metodo di rilevazione scelto. Sotto il profilo fiscale, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che: a) se il contributo è contabiliz-

zato a diretta riduzione del costo di acquisto del bene, lo stesso concorrerà al reddito sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili; b) se il bene è stato iscritto al lordo del contributo, questo concorrerà al reddito, in correlazione al processo di ammortamento dell'impianto stesso, sotto forma di quote di risconto (risoluzioni 100/E/2002 e 241/E/2002). Risulta chiaro che l'omessa contabilizzazione di tali contributi secondo i criteri menzionati comporta, per i soggetti beneficiari, la deduzione di maggiori quote di ammortamento rispetto a quelle fiscalmente consentite, ovvero la determinazione di una minore plusvalenza o di una maggiore minusvalenza nell'ipotesi di cessione del cespite. Occorre, dunque, prestare particolare attenzione agli aspetti contabili su individuati in quanto l'Amministrazione finanziaria potrebbe procedere al controllo ed alla rettifica dei maggiori ammortamenti effettuati se questi non risultano recuperati tra le variazioni in aumento in dichiarazione.

— © Riproduzione riservata —

Contributi in conto impianti: metodi a confronto

Metodo diretto

i contributi sono portati a «riduzione» del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali cui si riferiscono. In tal modo, sono imputati al conto economico solo gli ammortamenti determinati sul valore delle immobilizzazioni al netto dei contributi.

Metodo indiretto

i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al conto economico nella voce A.5 «altri ricavi e proventi» e, quindi, rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di «risconti passivi». L'iscrizione del contributo in apposita voce tra i risconti passivi, da ridursi ogni periodo con accredito al conto economico, lascia inalterato il costo dell'immobilizzazione, ma produce gli stessi effetti sull'utile dell'esercizio e sul patrimonio netto della contabilizzazione del contributo come riduzione del costo.

Iper ammortamento, restano ferme le regole fiscali. L'aiuto non incide

Per la determinazione del costo del bene «iper» ammortizzabile restano ferme le regole fiscali. Come precisato dalla circolare 4/E/2017, infatti, il costo del bene agevolabile è assunto «al lordo» di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi. Pertanto, se a fronte dell'investimento sono erogati contributi pubblici in conto impianti, gli stessi, non impattano sull'agevolazione. In particolare, laddove si sia utilizzato il metodo «indiretto» di contabilizzazione, ossia il contributo è stato imputato al conto economico nella voce A.5 «altri ricavi e proventi» e, quindi, rinviato per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di «risconti passivi», la maggiorazione va calcolata sul costo al «lordo» del contributo. Così, per esempio, per un bene iper ammortizzabile di costo pari a 50.000 (acquistato nel 2018), con coefficiente di ammortamento pari al 20% (ridotto a metà per il primo anno) e contributo in conto impianti pari 8.000, l'ammortamento contabile è pari a 5.000 ($50.000 \times 10\%$ - primo anno; alla fine del primo esercizio si ricorda poi che l'importo del contributo

è riscontato) mentre la maggiorazione deducibile è pari a 7.500 euro ($50.000 \times 150\% \times 10\%$). Nel caso in cui si sia utilizzato il metodo «diretto» di contabilizzazione del contributo ossia i contributi sono portati a «riduzione» del costo del bene, si procede in modo diverso. Così, riprendendo l'esempio precedente, per un bene di costo pari a 50.000 e contributo pari 8.000, una volta rilevato l'acquisto e ridotto il costo del bene per un ammontare pari al contributo ricevuto, al 31 dicembre l'ammortamento contabile si determina sul costo di 42.000 euro, deducibile fiscalmente. La «maggiorazione», invece, è da calcolare sul costo al lordo del contributo e resta pari a 7.500 euro ($50.000 \times 150\% \times 10\%$). Ne consegue che il sistema di contabilizzazione scelto per il contributo non influenza in alcun modo l'ammontare deducibile della maggiorazione. Ai fini dell'investimento «iper» ammortizzabile si ricorda che assumono rilevanza anche gli oneri accessori di diretta imputazione di cui dall'artico-

lo 110, comma 1, lettera b) del Tuir: tra questi vi rientrano anche quelli relativi alle piccole opere murarie necessarie per l'installazione di un macchinario presso il sito aziendale. Per l'individuazione dei suddetti oneri accessori, la stessa risoluzione 152/E/2017 rimanda a quanto previsto dall'Oic 16, indipendentemente dai principi contabili adottati dall'impresa. Quest'ultimo individua, a puro titolo esemplificativo i seguenti oneri: costi di progettazione; trasporti; dazi su importazione; costi di installazione; costi ed onorari di perizie e collaudi; costi di montaggio e posa in opera; costi di messa a punto. Sempre in materia di «oneri accessori» rilevanti ai fini del costo «iper» ammortizzabile, nella citata risoluzione 152/E/2017, viene precisato che i costi relativi alle «piccole opere murarie», nei limiti in cui tali opere non presentino una consistenza volumetrica apprezzabile e, quindi, non assumano natura di «costruzioni» immobiliari ai sensi della disciplina catastale, possono configurarsi come oneri accessori e rilevare ai fini della disciplina dell'iper ammortamento.

Il costo del bene agevolabile è assunto «al lordo» di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi.

Pertanto, se a fronte dell'investimento sono erogati contributi pubblici in conto impianti, gli stessi non impattano sull'agevolazione



Tassazione allineata al fine

Per il fisco, ciò che assume rilevanza è la finalità per la quale il contributo è stato percepito. I contributi in «conto esercizio» sono destinati a fronteggiare esigenze di gestione; i contributi in «conto capitale» sono finalizzati ad incrementare i mezzi patrimoniali dell'impresa, senza che la loro erogazione sia collegata all'onere di effettuare uno specifico investimento, mentre, i contributi in «conto impianti» sono erogati con il vincolo di acquisire o realizzare beni strumentali ammortizzabili, ai quali vengono parametrati. In particolare, il contributo in conto impianti si differenzia dal contributo «in conto capitale» in quanto non comporta un generalizzato accrescimento delle risorse a disposizione del soggetto beneficiario risultando, invece, rigidamente subordinato all'acquisizione o alla realizzazione delle immobilizzazioni previste dalla legge di concessione (risoluzione 100/E/2002).

Si tratta di una tipologia di contributi disciplinata in via «residuale» per la quale non trovano applicazione

le disposizioni in materia di tassazione previste dall'articolo 88, comma 3, lett. b) del Tuir per i contributi in c/capitale. Resta ferma, tuttavia, per tale tipologia di contributi l'applicabilità del generale principio della competenza. Ciò detto, si rammenta che tali contributi, a partire dal 1° gennaio 1998, non generano né sopravvenienze attive né ricavi bensì rilevano in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto del cespite cui afferiscono. Ciò significa che, per effetto delle modifiche intervenute, i contributi «in conto impianti» non assumono più autonoma rilevanza fiscale ma devono essere «ripartiti» in base alla vita utile del bene per il quale sono stati concessi. Come indicato nella risoluzione 2/E/2010, tale obiettivo può essere raggiunto con due metodi alternativi: riduzione diretta del valore del cespite, ovvero risconti passivi. Con il primo metodo, il contributo partecipa alla formazione del reddito attraverso le minori quote di ammortamento deducibili calcolate sul costo di acquisto del cespite al «netto» dei contributi; con il secondo metodo, invece, il

contributo viene imputato a conto economico tra gli «Altri ricavi e proventi» (voce A.5) per l'intero ammontare riconosciuto e rinviato per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione in bilancio di risconti passivi.

Pertanto, i maggiori ammortamenti, calcolati sul costo lordo del cespite, vengono «compensati» dalle rispettive quote di contributo di competenza di ciascun esercizio. Una notazione particolare merita il conto «risconti passivi» acceso per rettificare il valore del contributo; si tratta di una voce che configura un debito, ma che può essere considerata facente parte del patrimonio netto perché il contributo non è oggetto di restituzione.

Fiscalmente, i contributi in esame concorrono alla formazione del reddito in base al processo di ammortamento del bene cui si riferiscono agganciandosi alle norme codicistiche che regolano l'imputazione in bilancio.

L'imputabilità del contributo a fattori di produzione aventi utilità pluriennale fa sì che la determinazione

dell'obbligazione tributaria non è coincidente con l'incasso del contributo stesso, come avviene per quelli concessi in conto capitale, ma «prolungata» a più periodi d'imposta, in quanto collegata appunto agli ammortamenti o, comunque, alle vicende che determinano la rilevanza fiscale del costo del cespite. Il sorgere dell'obbligazione tributaria, quindi, non è collegato all'esercizio in cui avviene l'emissione del decreto di concessione del contributo: quest'ultimo individua il «momento» in cui diviene «certo» il diritto a percepire il contributo.

L'individuazione di tale momento assume, tuttavia, particolare rilevanza in quanto è a partire dall'esercizio in cui è certa l'esistenza del contributo che il costo del cespite eventualmente già acquistato deve essere decurtato, con effetto fiscale, delle somme spettanti anche se non ancora percepite. Ne consegue che nessun obbligo tributario va assolto dal destinatario del contributo qualora il bene, iscritto in bilancio, non risulti ancora «entrato in funzione» (risoluzione 2/E/2010).

— © Riproduzione riservata —

Metodo diretto e indiretto - rilevazione contabili

Supponiamo che un'impresa abbia acquistato nell'anno X un impianto al costo di 20.000 euro (più Iva), avente coefficiente di ammortamento del 20%, ridotto alla metà il primo anno e che lo stesso sia entrato in funzione. Nello stesso anno, l'impresa è destinataria di un contributo in conto impianti del valore di 5.000. In tale eventualità, in relazione al metodo adottato, si rileveranno le seguenti scritture:

Metodo diretto

- acquisto impianto

diversi Impianto Iva a credito	a	Fornitore	20.000 4.400	24.400
--------------------------------------	---	-----------	-----------------	--------

- rilevazione e incasso del contributo in conto impianto

Credito v/ente	a	Contributo c/impianto	5.000	5.000
Banca c/c	a	Credito v/ente	5.000	5.000

- rilevazione del contributo a diretta riduzione del costo

Contributo c/impianto	a	Impianto	5.000	5.000
-----------------------	---	----------	-------	-------

- alla chiusura d'esercizio (31 dicembre), la società rileva l'ammortamento sul costo dell'impianto ridotto dell'importo del contributo

Ammortamento Impianto	a	Fondo amm.to Impianto	1.500	1.500
-----------------------	---	-----------------------	-------	-------

Quota primo anno pari a 1.500 euro ossia $(20.000 - 5.000) \times 10\%$.

Nel caso di specie, tenuto conto che l'ammortamento calcolato su 20.000 euro sarebbe stato pari a 2.000 euro, il contributo partecipa alla formazione del risultato di esercizio per 500 euro.

Metodo indiretto

- acquisto impianto

diversi Impianto Iva a credito	a	Fornitore	20.000 4.400	24.400
--------------------------------------	---	-----------	-----------------	--------

- rilevazione e incasso del contributo in conto impianto

Credito v/ente	a	Contributo c/impianto	5.000	5.000
Banca c/c	a	Credito v/ente	5.000	5.000

- ammortamento dell'impianto

Ammortamento Impianto	a	Fondo amm.to Impianto	2.000	2.000
-----------------------	---	-----------------------	-------	-------

Il costo del bene, al lordo del contributo, viene ammortizzato per 2.000 euro $(20.000 \times 10\%)$;

- rilevazione del risconto

Contributo c/impianto	a	Risconti passivi	4.500	4.500
-----------------------	---	------------------	-------	-------

Al 31/12 l'importo del contributo da attribuire agli esercizi futuri è oggetto di risconto. In pratica, stante il fatto che l'aliquota di ammortamento per primo anno è pari al 10% la quota di contributo da imputare all'esercizio è pari al 10% del contributo (500 euro). Viene, così, rinviata agli esercizi futuri - mediante la tecnica dei risconti - la parte del contributo eccedente. Allo stesso modo, al termine di ciascun esercizio successivo al primo, il contributo partecipa in misura pari a 1.000. Resta fermo che nella voce A.5 del conto economico viene iscritta la quota di competenza dell'esercizio.

RITORNA IL PARTITO DELLA SPESA PUBBLICA E STA VINCENDO

Nuovi impegni dello Stato per 41 miliardi, incentivi per chi rientra (e gli altri?). Con più debito e deficit

di **Ferruccio de Bortoli, Francesco Daveri, Stefano Caselli e Nicola Rossi** 2, 4, 6 & 7

TORNO E PAGO (POCO)

QUANTI SCONTI AI CERVELLI RIENTRATI E PER CHI È RIMASTO?

Il cosiddetto decreto Crescita, numero 34 del 30 aprile scorso — che deve essere però ancora convertito in legge — all'articolo 5 prevede una novità di tutto rilievo destinata a far discutere. Anche e soprattutto sotto il profilo della parità di trattamento dei contribuenti. Con titolo «Rientro dei cervelli» l'articolo 5 rivoluziona la normativa precedente (decreto legislativo 147 del 14 settembre 2015) sul regime speciale per i lavoratori rimpatriati. Una premessa è indispensabile: favorire fiscalmente il rientro in patria di italiani che rivestono «ruoli direttivi» o in possesso di «elevata qualificazione o specializzazione», come recitava il decreto del 2015, è assolutamente indispensabile. Per attrarre talenti che un Paese sempre più anziano tende a perdere. Ma anche per recuperare parte del capitale speso per istruirli.

Gli italiani di successo nel mondo, tantissimi, un orgoglio nazionale, hanno spesso conseguito lauree e specializzazioni in università del Bel Paese. È stato calcolato che il capitale finanziario costituito dalla somma teorica dei costi di istruzione dei nostri concittadini emigrati sia intorno ai 12 miliardi. Un investimento di cui godono i Paesi di destinazione. Aumenta la loro produttività, non la nostra. Innalza il loro capitale umano, di conoscenze e relazioni, non il nostro. Dunque, giusto fare di tutto per convincerli a tornare, per riprendere una parte del dividendo pubblico di quel capitale investito nella loro istruzione. Ma con qualche limite.

Le condizioni

Il già citato articolo 5 prevede che «i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la loro residenza concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare». Un abbattimento del 70% dell'imponibile. Ovviamente se ricorrono alcune condizioni. Se si è residenti all'este-

ro da almeno due anni e ci si impegna a trasferirsi in Italia per altri due. L'attività lavorativa deve essere prestata «prevalentemente nel territorio italiano».

Ma il concetto di «prevalenza» si adatta a interpretazioni lasche di ogni tipo. Il nuovo regime dovrebbe poi applicarsi anche ai redditi d'impresa eventualmente avviati dai cosiddetti «impatriati» per i quali, almeno a giudicare dal testo del decreto Crescita, non sono previste particolari condizioni di ruolo, qualifica o specializzazione. Per chi ha almeno un figlio a carico o acquista nel frattempo casa, il beneficio fiscale vale per ulteriori cinque anni pur ridotto al 50 per cento.

Ma per i contribuenti con almeno tre figli minorenni a carico gli «ulteriori cinque periodi di imposta concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento del loro ammontare». Un così generoso quoziente familiare non si era mai visto. Ovviamente ci si aspetta un contributo decisivo a parte degli «impatriati» all'innalzamento del tasso di natalità.

I dubbi

Se poi si decide di trasferire la residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna si pagano le tasse sul 10% di quello che si guadagna. Insomma, su un reddito di 100 mila euro un cittadino normale paga 36 mila 170 euro di Irpef, l'«impatriato» che sceglie di risiedere a Palermo o a Napoli per due anni appena 2.300. Se si trattasse di un grande scienziato, un guru della tecnologia, un imprenditore innovativo ogni riserva sarebbe fuori luogo. Anche se si arrivasse all'esenzione completa.

Ma la nuova norma sembra riguardare un po' tutti, anche quelli che hanno scelto di risiedere all'estero per soli motivi fiscali. E verrebbero così addirittura premiati. Il testo del decreto non specifica che debbano essere cittadini italiani. E questo ha fatto fiorire una serie di inter-



Governo

Giovanni Tria, ministro dell'Economia. Il decreto Crescita, ancora da convertire in legge, taglia le tasse fino al 90% per chi torna in Italia



Effetti

Antonio Conte. L'ex allenatore del Chelsea potrebbe essere ingaggiato dall'Inter (o dalla Juve?) con vantaggio fiscale

Il decreto Crescita abbatte le tasse per gli «impatriati»

Un provvedimento condivisibile per riportare a casa nuove competenze, ma che favorisce anche chi è vissuto all'estero per soli motivi fiscali. Mentre chi sta qui e versa tutto rimane invisibile

di **Ferruccio de Bortoli**

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

pretazioni a sfondo sportivo. Il Napoli di De Laurentiis potrebbe riprendersi il «bomber» Edinson Cavani, oggi al Paris Saint Germain, con ritenute solo sul 10% del suo ingaggio. E l'Inter (o la Juve?) assumere come allenatore Antonio Conte grazie a un consistente risparmio fiscale. Con il paradosso che Cristiano Ronaldo, attirato in Italia anche dalla normativa sui «super ricchi» (un'imposta sostitutiva di 100 mila euro l'anno ma su redditi all'estero, ridotta a 25 mila per i familiari) continuerebbe a pagare sui suoi guadagni in Italia l'aliquota marginale più elevata (43%). A differenza, sempre per ipotesi, dell'italiano Conte o di altri «impatriati», sportivi e non, che beneficerebbero di un generoso sconto.

La rivalità in Europa

La cosiddetta legge Beckham, introdotta in Spagna nel 2005, applicava per cinque anni un'aliquota ridotta dal 43 al 24% per gli stranieri di «qualità» con retribuzioni superiori ai 600 mila euro. Venne sfruttata soprattutto dalle grandi squadre di calcio spagnole. Ora, sulle questioni fiscali bisogna essere molto pragmatici. La concorrenza di altri Stati, anche membri dell'Unione Europea, è fortissima, non solo sul piano societario, come avviene per l'Olanda per esempio. Sono ormai migliaia i

Le novità legislative sono destinate a far discutere, soprattutto sotto il profilo della parità di trattamento dei contribuenti

La concorrenza di altri Stati è fortissima. Sono migliaia i pensionati attratti dal Portogallo con esenzione da ogni tributo per dieci anni

pensionati attratti in Portogallo con una esenzione dal pagamento di qualsiasi tributo per dieci anni.

La norma sui cosiddetti Paperoni, contenuta nella legge di Bilancio del 2017 (articolo 24 bis Tuir), è stata sfruttata da titolari stranieri di grandi patrimoni che hanno deciso di risiedere in Italia, acquistando immobili e avviando attività. La ricaduta dello sconto fiscale comunque è positiva. E lo sconto è stato fatto soprattutto a cittadini di altri Paesi, il 75% europei, in testa Regno Unito e Svizzera.

La Brexit ha moltiplicato le misure di altri Paesi per attrarre aziende e residenti facoltosi. Ma la risposta italiana è stata modesta, se non nulla, sul versante societario e confusa e contraddittoria per quanto riguarda il trattamento delle persone fisiche.

La norma a favore dei pensionati stranieri o italiani, con assegno erogato da ente di altro Paese, che si trasferiscono nei comuni del Sud con meno di 20 mila abitanti, prevede un'imposta sostitutiva forfettaria del 7% per chi non è stato fiscalmente residente in Italia negli ultimi cinque anni. La norma sul rientro dei cervelli — ormai tutti senza distinzione — si limita a due anni. Intanto, gli italiani che pagano tutto fino in fondo, senza sconti, stanno a guardare. Restare nel proprio Paese è forse una colpa?

Di sicuro una penalità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I numeri

10

Per cento

La quota di reddito tassata per chi si sposta nel Sud Italia (e vi risiede per due anni)

12

Miliardi di euro

Il costo stimato per l'istruzione degli italiani che sono andati a vivere all'estero

70

Per cento

L'abbattimento generale dell'imponibile per i lavoratori rimpatriati, secondo il decreto Crescita



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

.professioni



L'abilitazione perde appeal: -2mila rispetto al 2013

In calo commercialisti, architetti e ingegneri industriali.

Bruno — a pag. 11

Esami di Stato. In calo commercialisti,
architetti e ingegneri industriali
Tengono medici e assistenti sociali

L'abilitazione perde appeal: -2mila giovani rispetto al 2013

Eugenio Bruno

La fuga dalle professioni continua. Lenta e inesorabile come una goccia che scava la roccia carsica. In alcuni casi è più evidente (si pensi ai dottori commercialisti o agli architetti), in altri meno (agronomi o farmacisti).

In certe situazioni si tratta di un fenomeno recente (esperti contabili o veterinari), in altre è invece datato (ingegneri industriali o dell'infor-

mazione). Ma lo scenario complessivo non muta: gli abilitati alle sezioni A e B degli Albi professionali si riducono ancora. Basta guardare le rilevazioni del ministero dell'Istruzione sui promossi agli esami di Stato dell'ultimo quinquennio. Si è passati dai 44.028 complessivi del 2013 ai 42.107 del 2017. Una differenza di 2mila unità.

La fotografia complessiva

Il calo di "promossi" accomuna gran parte delle professioni ordinistiche.

Il dato era già emerso nel rapporto sulle professioni nell'università che l'Agenzia per la valutazione della ricerca universitaria (Anvur) ha realizzato l'anno scorso e che prendeva in esame le statistiche disponibili fino al 2015. Una nuova conferma giunge ora dalle rilevazioni del Miur aggiornate al 2017 e riassunte nella tabella pubblicata qui accanto (che non include gli avvocati perché censiti dalle Corti d'appello) nella quale viene effettuato il confronto con il 2013. Ebbene, a parte poche eccezioni - tra cui

i medici chirurghi, che nell'ultimo quinquennio preso in considerazione hanno visto salire gli abilitati da 6.712 a 8.696, gli assistenti sociali che sono passati da 1.417 a 1.554 o gli ingegneri civili e ambientali che sono cresciuti da 4.718 a 4.915 - la stragrande maggioranza delle 36 professioni censite vede prevalere il segno meno.

I singoli casi

In valore percentuale sono i biotecnologi agrari (-88,9%) e i conservatori dei beni architettonici e ambientali (-86,7%) a registrare il maggior calo di abilitazioni. Tuttavia, vista l'eterogeneità della platea complessiva, che tiene insieme professioni "storiche" e sicuramente inflazionate con altre giovani e in attesa di maturazione, in questo caso conviene forse soffermarsi sui dati in valore assoluto. Da cui spicca in primis l'emorragia di dottori commercialisti: nel 2013 erano 3.612; calando di anno in anno, nel 2017 sono diventati 2.184. Stesso discorso, da un lato, per gli ingegneri industriali, con i promossi all'esame di Stato che calano da 3.824 a 2.879. E, dall'altro, per gli architetti, che nell'arco di un quinquennio perdono 765 abilitati. Una tendenza che, per questi ultimi, non risparmia neanche il contingente "junior": -73 tra il 2013 e il 2018. Più contenuta invece la diminuzione registrata in altri ambiti. Ad esempio tra gli agronomi (laureati e non), i farmacisti o i biologi. Altalenanti infine i numeri degli psicologi (4.907 nel 2017) che risultano in aumento se il confronto avviene rispetto al 2013 ma diventano in calo se ci si sposta sul 2016.

Le tendenze in atto

Anche se quelli finora rappresentati sono casi diversi, dovuti spesso a ragioni peculiari e con prospettive di uscita dalla crisi probabilmente differenti, un campanello d'allarme per il futuro delle professioni nelle nostre Paesche dovrebbe comunque risuonare. Tra gli Ordini e i Collegi professionali, tra gli aspiranti professionisti e anche all'interno dell'Esecutivo di turno. Soprattutto se al calo degli abilitati segue un calo degli iscritti. «Per noi è stato così», sottolinea Tommaso Di Nardo, ricercatore della Fondazione nazionale dei commercialisti. Nel ricordare che anche i neo-iscritti all'Ordine continuano a essere in calo (dai 2.310 del 2017 si è scesi ai 2.218 del 2018), Di Nardo sposta il focus sui tirocini che, dopo la forte contrazione degli anni scorsi,

risultano in lieve aumento. «Ma è un incremento - avverte - che non deve trarre in inganno perché continuiamo ad avere circa 120mila iscritti complessivi e 13mila praticanti. Quindi in media uno su nove. Troppo pochi. E infatti si registra una lamentela diffusa tra i professionisti sul fatto che si fatica a trovare dei praticanti».

Una situazione per certi versi analoga si riscontra tra gli architetti. Che scontano - come evidenzia Paolo Malara, coordinatore del dipartimento Università, tirocini, esami di Stato del Consiglio nazionale degli architetti (Cnappc) - «anche la non obbligatorietà del tirocinio e l'incapacità dell'Italia di promuovere progetti nel campo della rigenerazione urbana. Mancando questa da 20-30 anni - conclude - è naturale che la professione di architetto ne risenta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAROLA CHIAVE

abilitazione

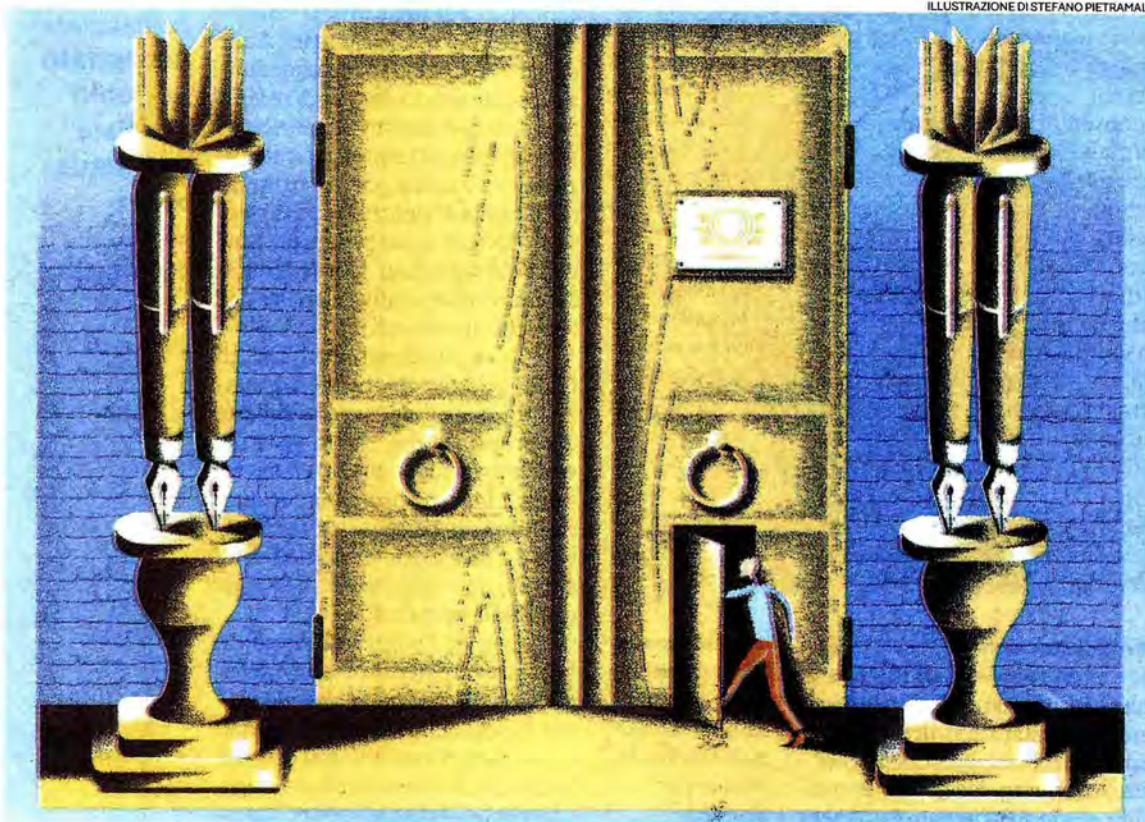
L'abilitazione è l'autorizzazione a svolgere le professioni regolamentate o alcune attività. Si ottiene in genere superando un esame di Stato che verifica i requisiti richiesti dalla legge. L'abilitazione è necessaria per l'esercizio della libera professione, oltre ad altri requisiti, tipo ad esempio il possesso di una laurea o di un altro titolo previsto.

Fuga dalle professioni

Confronto tra gli abilitati all'esercizio di una professione nel 2013 e nel 2017.
Sezioni A e B dell'Albo. Valori in unità

PROFESSIONE	2013	2017	DIFFERENZA 2017-2013	PROFESSIONE	2013	2017	DIFFERENZA 2017-2013
Agronomo e forestale junior	79	63	-16	Farmacista	4.592	4.683	91
Architetto	4.573	3.808	-765	Geologo	197	287	90
Architetto junior	321	248	-73	Geologo junior	5	8	3
Assistente sociale	1.417	1.554	137	Ing. civile e ambientale	4.718	4.915	197
Assistente sociale specialista	339	429	90	Ing. civile e ambientale junior	594	519	-75
Attuario	45	59	14	Ingegnere dell'informaz.	1.236	529	-707
Attuario junior	3	2	-1	Ingegnere dell'informaz. junior	109	43	-66
Biologo	3.126	2.899	-227	Ingegnere industriale	3.824	2.879	-945
Biologo junior	73	49	-24	Ingegnere industriale junior	326	138	-188
Biotecnologo agrario	9	1	-8	Medico chirurgo	6.712	8.696	1.984
Chimico	424	286	-138	Odontoiatra	882	770	-112
Chimico junior	35	16	-19	Paesaggista	52	65	13
Conservatore	15	2	-13	Pianificatore	188	112	-76
Discipline statistiche	0	1	1	Pianificatore junior	36	20	-16
Dottore agronomo e forestale	492	476	-16	Psicologo	4.567	4.907	340
Dottore commercialista	3.612	2.184	-1.428	Revisore legale	*	117	
Dottore tec. psic. per i contesti sociali	3	9	6	Tecnologo alimentare	129	84	-45
Dottore tec. psic. serv. alla persona	27	28	1	Veterinario	928	911	-17
Esperto contabile	321	220	-101	Totale**	44.028	42.017	-2.011

(*) Il dato 2013 non è disponibile; (**) Nel totale 2013 sono conteggiati anche 19 ingegneri. Fonte: elaborazione Sole 24 Ore su dati Mior



PANORAMA

IL BANDO

In Lombardia 30 milioni per le professioni hi-tech

È aperto a tutte i professionisti, ma con un particolare appeal per le professioni tecniche, il bando della Regione Lombardia, gestito da Finlombarda, che scommette sui progetti di ricerca e sviluppo e sull'innovazione. In palio ci sono 30 milioni di euro a valere su risorse Por Fesr 2014-2020, statali e regionali, destinati anche alle Pmi (si veda Il Sole 24 Ore del 17 maggio).

I progetti dovranno includere iniziative collegate alle aree della "Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione S3". E dunque progetti nei settori dell'aerospazio, agroalimentare, ecoindustria, industrie creative e culturali, salute, manifatturiero avanzato, mobilità sostenibile. Ma anche infrastrutture, reti e costruzioni intelligenti, sicurezza del cittadino e della comunità, inclusione sociale e lavorativa, sostenibilità ambientale, valorizzazione del patrimonio culturale.

I professionisti potranno accedere ai finanziamenti agevolati anche con progetti di sviluppo di applicazioni, software e tool digitali per esempio per il recupero di materiali, indagini online, e-marketing, gestione dei servizi offerti; brevettazione di software proprietari (per esempio gestionali e banche dati), consulenze legate al progetto che introduce un'innovazione di processo, sviluppo di nuove conoscenze. Tra i requisiti necessari per partecipare al bando, l'iscrizione all'Albo professionale o a un'associazione professionale iscritte nell'elenco del ministero dello Sviluppo economico. Esclusi i professionisti (e le Pmi) del settore agricolo e trasporti.



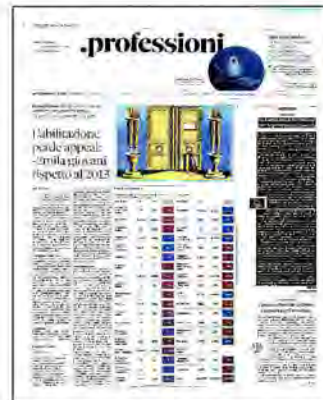
I finanziamenti potranno coprire fino al 100% delle spese ammissibili, ma con un investimento iniziale di minimo 100mila euro. La durata dei prestiti varia da tre a sette anni con tasso fisso nominale dello 0,5% e un importo compreso tra 100mila e 1 milione di euro. Tra i requisiti tassativi la finestra di 18 mesi (che potrà essere prorogata per altri sei) per la conclusione del progetto finanziato.

Il finanziamento coprirà tutte le spese correlate al progetto. E dunque i costi per tecnici e ricercatori (con un tetto del 50% delle spese totali), ammortamento, canoni per l'acquisto in leasing di impianti, macchinari e attrezzature, spese per la ricerca contrattuale, competenze tecniche, brevetti, consulenze, materiali (fino al 10% delle spese). Infine le spese generali forfettarie del progetto.

Domande esclusivamente online (www.bandi.servizirl.it) a partire dal 6 giugno e fino all'esaurimento delle risorse e comunque non oltre il 31 marzo 2021. Per inoltrare la domanda sarà necessario registrarsi sulla piattaforma regionale e in un secondo tempo allegare elettronicamente la scheda del progetto per il quale si chiede il finanziamento, oltre naturalmente a tutta la documentazione fiscale e antimafia.

—F.La.

RIPRODUZIONE RISERVATA



12,5%

Il boom delle costruzioni in Romania: corrisponde all'accelerazione del Pil a riprova dell'importanza del settore

La Romania corre, e corre veloce. Il Paese, in tempi non lontani il meno sviluppato di tutta l'Unione, conosce una decisa accelerazione della crescita: il 3,8% l'anno scorso, e una previsione del 3,2% sia per il 2019 che per il 2020 secondo i dati della stessa Ue di pochi giorni fa. La spiegazione porta soprattutto un nome: costruzioni. L'edilizia è uno dei settori più importanti dell'economia del Paese, così come di diverse nazioni fra cui l'Italia, e non a caso è un settore che "tira" benissimo. La settimana scorsa l'Istituto nazionale di statistica di Bucarest ha comunicato che il comparto è cresciuto in volume nel primo trimestre 2019

del 12,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, e in particolare le nuove costruzioni sono aumentate del 20,6%. Solo i lavori di ristrutturazione e manutenzione hanno accusato un declino (-8%) mentre del 27,3% sono aumentati i lavori per costruzioni residenziali e del 16,3% quelle non residenziali. Ancora più stupefacenti sono le cifre relative al mese di marzo quando il volume delle costruzioni è salito del 30%. Tutto questo denota un'economia in salute e una notevole fiducia da parte dei consumatori e delle aziende, e costituisce un'ottima premessa per le forniture italiane: le esportazioni sono aumentate al ritmo medio del 3,6% negli ultimi cinque anni, da 6,2 miliardi nel 2014 a 7,5 nel 2018.

Fra i settori spicca, non a caso per un Paese che cerca di incrementare la base produttiva, la meccanica strumentale con una variazione positiva nel solo 2018 rispetto al 2017 del 15,2% e un'incidenza sul totale del 17,7% (1,3 miliardi il valore). Dal 2014, il miglioramento è stato del 41,8%. Tengono il tessile-abbigliamento (anch'esso 1,3 miliardi in euro) e i metalli che pure hanno registrato un lieve calo del -2,8%.

Le premesse per continuare su questo trend ci sono tutte. Anche l'inflazione, un tempo male profondo della Romania, ora è sotto controllo (sta scendendo dal 4,1% del 2018 al 3,6% previsto per quest'anno) e la disoccupazione è al minimo storico del 4,2%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EUGENIO OCCORSIO

La crescita è stata di quasi il 4% nel 2018 e Bruxelles prevede che si attesterà sul 3,2% sia quest'anno che nel 2020. Si respira un clima di fiducia che le aziende italiane esportatrici cercano di cogliere: l'inflazione è ai minimi

Questa pagina è realizzata in collaborazione con Sace (gruppo Cdp) e Amundi

sace simest
•gruppo cdp•

Amundi
ASSET MANAGEMENT



I numeri



1

MILIARDO

Il valore di una concessione per il trasporto di shale gas da alcuni giacimenti nell'upstate New York direttamente in città. La concessione alla Williams Cos. è stata negata dalle autorità locali perché danneggerebbe l'ecosistema delle acque circostanti l'isola di Manhattan

50

MILA

Gli attacchi informatici contro aziende e utenti iraniani: le autorità di Teheran accusano Israele di condurre una cyberguerra contro le installazioni nel Paese. Ora il ministro delle Tlc, Mohammad Javad Azari, ha detto che un gruppo di giovani scienziati ha sviluppato un software di difesa

3

ANNI

Il periodo trascorso da Conrad Black, ex editore del Chicago Sun Times, in un carcere canadese per frode, corruzione e ostruzione della giustizia. Gli era stato inoltre interdetto di rientrare negli Usa per 30 anni; ma Black è un amico di Donald Trump, che gli ha concesso di tornare in patria

5

MILIARDI

Valore in dollari dell'Ipo sulla Borsa di Lagos della divisione nigeriana della Mtn, la maggiore conglomerata sudafricana di tlc. Gli osservatori giudicano l'operazione trasparente perché la divisione (9,3 mld di fatturato) è stata al centro di molti casi di corruzione

Gdpr nello studio

Fine della moratoria
sulle sanzioni:
ecco la check list
degli obblighi privacy
per evitare passi falsi

Dalla sicurezza ai tempi di conservazione
dei dati: i controlli da fare dopo la fine
degli otto mesi del periodo di tolleranza

Cherchi e Uva — a pagina 13



Per segnalazioni scrivere a:
professioni@ilsole24ore.com

Il Gdpr nello studio. Da oggi non si può più contare sul periodo di tolleranza di otto mesi concesso dal legislatore - Ecco i controlli per capire se si è in regola ed evitare brutte sorprese

La privacy entra nell'era-sanzioni Una check list contro i passi falsi

Antonello Cherchi

A quasi un anno dal debutto del regolamento europeo - il cosiddetto Gdpr, diventato operativo il 25 maggio 2018 - il tema della privacy torna a imporsi nella vita degli studi professionali. Nei giorni scorsi è, infatti, scaduto il periodo di tolleranza concesso dal legislatore per consentire un approccio soft alle nuove regole sulla riservatezza e per molti può essere necessario effettuare un check up degli adempimenti per non farsi trovare impreparati.

Il «grace period»

A prevedere un periodo di grazia non è stato direttamente il Gdpr, ma il decreto legislativo 101/2018, che ha adeguato la vecchia normativa nazionale sulla privacy al nuovo sistema europeo. Il comma 13 dell'articolo 22 del Dlgs prevedeva che per otto mesi a partire dal 19 settembre

scorso - data di entrata in vigore del decreto - il Garante della privacy tenesse conto, nell'applicazione delle sanzioni amministrative, della novità delle regole sulla tutela dei dati in chiave Ue. Un «occhio di riguardo» che doveva, naturalmente, essere compatibile con l'impianto del Gdpr. Bilanciamento a cui l'Autorità guidata da Antonello Soro ha posto attenzione, preparandosi, allo stesso tempo, a partire con le verifiche una volta scaduta la moratoria. Come il Garante ha ribadito, ora prenderà il via un programma di ispezioni - messo a punto nei mesi scorsi - che si concentrerà soprattutto sui gran-

di gestori di dati personali (si veda Il Sole 24 Ore del Lunedì del 6 maggio).

La check list

«Chiariamo subito - afferma Francesco De Biasi, counsel di Cleary Gottlieb - che lo studio professionale dovrebbe essere in linea con il Gdpr dal 25 maggio scorso. Il periodo di grazia, infatti, non ha sospeso l'ade-

guamento alle nuove regole sulla privacy». Allo stesso tempo, però, la moratoria di otto mesi può aver indotto più di un professionista (o anche gli imprenditori e la stessa Pa) a prender tempo.

Quali, dunque, i controlli da fare per sapere se lo studio è ora allineato con i nuovi obblighi sulla tutela dei dati? Si tratta di dar corso a ciò che gli addetti ai lavori definiscono privacy impact assesment. «Partirei dal tema della cybersecurity - spiega Massimiliano Masnada, partner di Hogan Lovells -, ovvero una verifica delle misure di protezione delle informazioni: la tenuta dei database, dei firewall, degli accessi a internet, della posta elettronica. Solo per fare alcuni esempi. In buona sostanza, un check di tutti i sistemi che possono essere vulnerabili e, se aggrediti, comportare una perdita di dati; il cosiddetto data breach, che, se rilevante, va sempre notificato al Garante». «Passerei - aggiunge De Biasi - al controllo dei tempi di conservazione dei dati. In questo ambito occorre

un cambio culturale: spesso negli studi, ma non solo, si tende a conservare le informazioni personali per sempre. Non è così. Ci sono tempi di custodia fissati dal legislatore e vanno rispettati».

Un altro aspetto da verificare è la tenuta del registro dei trattamenti: «Tranne i casi di trattamento dei dati minimi e occasionali, è un obbligo - ricorda De Biasi - che riguarda tutti, professionisti compresi». È uno strumento che, se ben predisposto, consente di avere traccia della vita del dato dal momento in cui entra nello studio.

Ci sono poi gli adempimenti legati all'informativa, alla raccolta del consenso, alla nomina delle varie figure della privacy. «Ci si deve accertare - commenta Masnada - se gli incarichi, a partire da quello di titolare e responsabile del trattamento, sono stati ripartiti. E, come spesso capita, verificare se anche i consulenti esterni, per esempio quelli informatici, sono stati "inquadrati" e se è stato disciplinato l'accesso da parte loro ai dati dello studio».

Controlli che evitano le pesanti sanzioni amministrative previste dal Gdpr, che possono arrivare al 4% del fatturato (si veda la tabella). «Senza dimenticare - afferma Masnada - il danno reputazionale. I provvedimenti del Garante sono, infatti, pubblici».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



IL SOLE 24 ORE,
6 maggio 2019,
PAGINA 4

Il Garante della privacy Antonello Soro annuncia, dopo la fine del periodo di tolleranza, il via alle ispezioni

Verificare database, firewall, accesso a internet e tutti i nodi informatici potenzialmente vulnerabili

Il registro trattamenti, tranne in casi eccezionali, deve essere predisposto e serve per tracciare la vita del dato

ONERI PESANTI

Le principali sanzioni amministrative previste dal Gdpr

FINO A 10 MILIONI DI EURO O AL 2% DEL FATTURATO

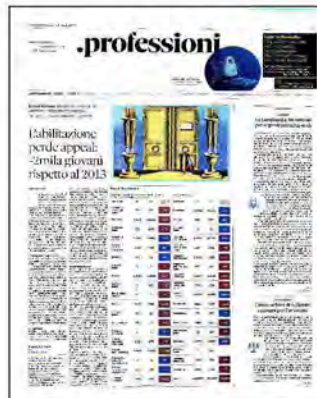
Sanzione fino a 10 milioni di euro o, per le imprese e se l'importo è superiore, fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente per le seguenti violazioni:

- Obblighi del titolare o del responsabile del trattamento su consenso dei minori, identificazione dell'interessato, registro delle attività di trattamento, misure di sicurezza, data breach, valutazione d'impatto, certificazione della tutela dei dati
- Obblighi dell'organismo di certificazione sulle procedure di certificazione della tutela dei dati
- Codici di condotta

FINO A 20 MILIONI DI EURO O AL 4% DEL FATTURATO

Sanzione fino a 20 milioni di euro o, per le imprese e se l'importo è superiore, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente per le seguenti violazioni:

- Regole sulla liceità del trattamento e il consenso
- Informativa, diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di portabilità dei dati, di opposizione
- Procedure di trasferimento dei dati verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali
- Norme relative al trattamento dei dati in materia di giornalismo e rapporti di lavoro
- Inosservanza di una prescrizione del Garante



Lotta al denaro sporco. Per dottori commercialisti e notai sono scesi i campo i rispettivi Consigli nazionali, mentre tra gli avvocati si sta valutando di lavorare a livello territoriale

Le regole tecniche antiriciclaggio puntano sul fai da te degli Ordini

Valerio Vallefuoco

Maggiore coinvolgimento degli Ordini professionali nella messa a punto della normativa antiriciclaggio, anche perché sono poi le rappresentanze istituzionali dei professionisti da dover mettere a punto le regole tecniche per valutare il rischio di circolazione del denaro sporco. Lo hanno già fatto i dottori commercialisti e i notai attraverso i propri Consigli nazionali, mentre per gli avvocati si stanno muovendo gli Ordini territoriali.

Il tema si è riproposto nei giorni scorsi dopo la presentazione del documento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) e del Consiglio nazionale forense (Cnf) sullo schema di decreto legislativo di modifica del Dlgs 231/2007, come modificato dal Dlgs 90/2017 (si veda anche Il Sole 24 Ore del 16 maggio). Le due categorie hanno auspicato, per il futuro, un più fattivo coinvolgimento degli organismi di autoregolamentazione.

Il ruolo dei professionisti

In effetti, il decreto 90, di recepimento della direttiva 2015/849 (cosiddetta IV direttiva), ha attribuito agli organismi di autoregolamentazione, ma anche alle loro articolazioni territoriali e ai Consigli di disciplina, inediti poteri regolamentari e sanzionatori esercitabili nei confronti degli iscritti. In

particolare, gli Ordini professionali sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento delle cosiddette regole tecniche in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività.

Si tratta di un ruolo cruciale, perché diretto a chiarire agli iscritti la portata effettiva del precetto sancito in astratto dalla normativa primaria. Il che appare di fondamentale importanza sia in considerazione della particolare portata afflittiva delle sanzioni previste per le ipotesi di inosservanza degli obblighi antiriciclaggio sia al fine di evitare che il ruolo proattivo e di garanzia attribuito al professionista possa tradursi in un onere difficilmente sostenibile dallo stesso.

Le regole tecniche

Per espressa previsione di legge, le regole tecniche sono adottate previo parere del comitato di sicurezza finanziaria (Csf) del ministero dell'Economia, a ulteriore garanzia della loro validità. A oggi, il Csf ha dato il via libera alle regole dei commercialisti e del Consiglio nazionale del notariato, mentre stranamente aspettano ancora di essere approvate quelle del Cnf. Questo vuoto regolamentare per gli avvocati sta inducendo gli Ordini più rappresentativi - per esempio, quello di Roma - a valutare la possibilità di dotarsi di regole tecniche territoriali.

Nel contempo, l'intervento nella procedura di adozione delle regole tecniche, da parte del Csf, concorrere a definire il valore giuridico delle re-

gole stesse come fonti normative secondarie e a giustificare la sanzionabilità sul piano disciplinare. A tale riguardo, la riforma della legge antiriciclaggio attuata in sede di recepimento della IV direttiva ha attribuito agli organismi di autoregolamentazione veri e propri poteri sanzionatori a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi posti dalla legge medesima e delle relative disposizioni tecniche di attuazione.

Non va poi dimenticato che gli Ordini possono ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, che in vista del successivo inoltro alla Uif e sono tenuti a informare prontamente quest'ultima di situazioni ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività.

Infine, gli Ordini territoriali dispongono di poteri di controllo deontologico-disciplinare in materia antiriciclaggio nei confronti dei propri iscritti, poteri concorrenti alle autorità amministrative e che possono arrivare anche alla sospensione e alla radiazione. Ne emerge la chiara volontà del legislatore di assegnare agli Ordini, ma anche alle loro articolazioni territoriali e ai consigli di disciplina, un ruolo di primo piano nella fase di attuazione della normativa antiriciclaggio, che certamente ne giustifica un più diretto coinvolgimento nella fase di redazione del nuovo schema di decreto legislativo attuativo della quinta direttiva antiriciclaggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Elezioni europee

Euro-richieste di Cup e Rpt per tutelare le professioni

Lavoro, semplificazione, accesso ai fondi comunitari. Ma anche equo compenso e mobilità.

Sono alcune delle richieste arrivate dall'alleanza tra Comitato unitario delle professioni (Cup) e la Rete delle professioni tecniche (Rpt) sigillata a Roma il 16 maggio in un confronto con la politica in vista delle elezioni europee.

«I professionisti contribuiscono con il 9,6% al Pil europeo - ha detto Marina Calderone, presidente del Cup - e chiediamo quindi ai candidati alle prossime elezioni di rappresentare i valori positivi del mondo delle professioni italiane».

Armando Zambrano, coordinatore della Rete delle professioni, ha poi sottolineato l'importanza di marciare compatti: «Stiamo portando avanti - ha detto - un'alleanza per avere una rappresentanza unitaria che può far fare un passo avanti non solo a noi ma al Paese intero, alla nostra economia».

Calderone ha ricordato i temi sul tavolo. Tra questi anche il nodo dell'accesso ai fondi europei: «Si tratta di un diritto annunciato da tempo - ha detto - ma che non si è mai realizzato compiutamente».

Tra le risposte arrivate dalla politica quella di Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, sull'equo compenso «che va tutelato, perché non si può svenere la professionalità», mentre per Daniela Rondinelli, componente del Comitato economico e sociale europeo del Movimento 5 Stelle, «la mobilità in Europa è un'opportunità per acquisire nuove conoscenze».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Indagine internazionale Iba

I legali non denunciano bullismo e molestie

Alivello mondiale il 50% delle donne subisce atti di bullismo e una su tre anche molestie sessuali negli studi legali. È la più completa fotografia di bullismo e molestie sul lavoro quella scattata dall'Iba (l'associazione internazionale degli avvocati) nel dossier «Us-too» che, sin dal titolo, mette sotto i riflettori quello che la stessa organizzazione riconosce come un fenomeno non nuovo ma «sussurrato» fra avvocati.

Comportamenti peraltro che non colpiscono solo le donne: il 25% degli avvocati interpellati ha segnalato episodi di bullismo, uno su 14 ha subito anche molestie sessuali. Tutti episodi non sporadici, spesso a opera di diretti superiori che per la maggior parte delle volte (75% nel caso delle molestie) non vengono denunciati soprattutto per paura delle conseguenze.

Il dossier si basa su oltre 7 mila interviste in 135 Paesi (solo 77 i questionari compilati in italiano) e dimostra che questi comportamenti sono molto diffusi, persino nelle realtà che si sono dotate di una policy interna. Queste azioni minano anche il clima e il benessere all'interno degli studi e sono spesso alla base della decisione da parte delle vittime di cambiare lavoro (lo hanno fatto o ci stanno pensando il 65% delle vittime). Per il presidente Iba «è particolarmente grave che nella professione legale che dovrebbe collocarsi tra i più alti standard etici, queste condotte siano ancora endemiche».

Anche per questo Helena Kennedy, direttrice dell'istituto diritti umani di Iba, invita l'avvocatura a fare «di tutto per sradicare bullismo e molestie sessuali». Nel dossier anche un decalogo per mettere in atto comportamenti di efficace contrasto a questi fenomeni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Alle rappresentanze istituzionali assegnato un ruolo cruciale nell'attuazione della normativa

La procedura. Le regole tecniche vanno adottate dai professionisti previo parere del comitato di sicurezza finanziaria del Mef, passaggio che concorre a definirne il valore giuridico



Brevetti e università, tesoro senza regia

INNOVAZIONE

Il trasferimento tecnologico in Italia resta spesso sulla carta. A testimoniare sono gli ultimi numeri sui brevetti universitari: 3.900 invenzioni con un ritorno medio di 36mila euro. Ma proprio sull'innovazione si registra una nuova spaccatura nel governo giallover-

de. Con il ministro leghista dell'Istruzione, Marco Bussetti, che punta a una fondazione privata. E il suo collega dello Sviluppo economico (M5S), Luigi Di Maio, spinge per un'agenzia pubblica. In realtà una fondazione pubblica già esiste da un anno e ha risorse per 2 miliardi. Ma finora è rimasta inattuata.

Bruno e Fotina — a pag. 7

Dall'università all'industria

Governo diviso anche sulla ricerca: per sostenere brevetti e innovazione Bussetti punta su una fondazione privata, Di Maio (M5S) preferisce un'Agenzia pubblica

Trasferire tecnologie: l'Italia senza pivot

Eugenio Bruno
Carminio Fotina

Senza andare troppo lontano quando parliamo di trasferimento tecnologico dalla scienza all'industria uno dei modelli a cui ispirarsi arriva da Lovanio. Una cittadina a 30 chilometri da Bruxelles che ai più è nota forse per i suoi birrifici e che invece vanta un'università capace di incassare ogni anno 90 milioni di euro dai suoi brevetti. Grazie a una rete di spin-off, incubatori, parchi tecnologici e ospedali universitari. Numeri che, se confrontati con i 36mila euro di ritorno medio per le "invenzioni" dei nostri atenei, dà una rappresentazione plastica del ritardo italiano sulla strada che porta un'idea innovativa a diventare un prototipo industriale. Partendo da qui, il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti (Lega), ha annunciato una fondazione privata per far parlare ricerca e imprese. Ma in realtà un organismo simile - peraltro a capitale interamente pubblico e con un plafond di oltre 2 miliardi fino al 2030 - in Italia esiste già. Sebbene solo sulla carta, non essendo stato pubblicato il regolamento attuativo. Più in generale, al di là degli strumenti da mettere in campo, si può dire che è al modello pubblico che guarda l'altro ministero che lavora su questi temi, quello dello Sviluppo economico guidato dal leader M5S Luigi Di Maio.

Il ritardo italiano

L'ultima fotografia ufficiale del trasferimento tecnologico nelle nostre università si basa sulla

I brevetti universitari

Atenei interessati dal 2005 in poi

	NUMERO UNIVERSITÀ	TOTALE BREVETTI
2005	50	1.189
2006	51	1.725
2007	54	1.881
2008	51	2.161
2009	54	2.666
2010	55	2.748
2011	51	2.924
2012	51	3.307
2013	52	3.107
2014	55	3.115
2015	60	3.487
2016	55	3.917

Fonte: XIV Rapporto Netval

valutazione della qualità della ricerca (Vqr) 2011-14. Partiamo dai brevetti che spesso rappresentano la base di un'innovazione di prodotto o di processo. Ebbene, nel quadriennio esaminato sono stati censiti 3.013 brevetti accademici (in cui almeno uno degli inventori è un docente/ricercatore/assegnista/dottorando) e 1.094 universitari (cioè che restano nella titolarità dell'ateneo). Di questi ne vengono valorizzati solo 321 per un ritorno totale di 2,1 milioni di euro. Cambiando fonte e allargando l'analisi ad anni più recenti emerge che qualche progresso nel frattempo c'è stato. L'ultimo rapporto del Network per la valorizzazione della ricerca (Netval) sul trasferimento tecnologico calcola in 3.917 il numero di brevetti (domande e concessioni) detenuti in portafoglio dalle 55 università italiane censite. Numeri coincidenti con le stime fornite dal capo dipartimento Alta formazione del Miur, Giuseppe Valditara, nel corso della manifestazione "Innovagorà": 3.900 brevetti attivi nel portafoglio delle università italiane, che ci collocano all'11° posto nel mondo.

La doppia linea nel governo

Proprio a "Innovagorà" il ministro Marco Bussetti ha annunciato l'arrivo di una fondazione privata che si occupi di trasferimento tecnologico. Il progetto, a cui sta lavorando lo stesso Valditara, punta alla nascita di una fondazione con una partecipazione di minoranza del Miur e un ruolo di primo piano assegnato a un network di fondazioni bancarie. Ma non sono pochi, tra i tecnici di altri ministeri, quelli che si chiedono se il progetto di Bussetti non rischi davvero di essere

una fuga in avanti. Sulla carta, una Fondazione già ci sarebbe. L'aveva prevista il ministro dell'Economia del precedente governo con un apposito decreto della presidenza della Repubblica che però non è mai andato oltre l'esame preliminare del Consiglio dei ministri. La Fondazione prevista dal Mef aveva carattere pubblico e si ispirava a modelli come la *National Science Foundation* americana e l'*Agence National de la Recherche* francese. E, soprattutto, sarebbe ampiamente finanziata potendo disporre del «Fondo per favorire lo sviluppo per capitale immateriale, la produttività e la competitività», un enorme serbatoio da oltre 2,3 miliardi spalmati fino al 2030. Ora si sa solo che questo Fondo, inutilizzato, ha già perso 100 milioni che l'ultima legge di bilancio ha dirottato su altre misure. La stessa Ragioneria dello Stato, nel corso di alcune riunioni tecniche preparatorie del decreto crescita, avrebbe «ricordato» ai vari dicasteri che c'è già pronto all'uso uno strumento pronto e ricco di risorse (al momento congelate). Ma non è l'unica contraddizione. Al ministero dello Sviluppo economico continuano a interrogarsi sulla possibilità di adottare modelli diversi, ad esempio un'Agenzia dedicata o comunque un nuovo soggetto in cui sia il pubblico a dettare la linea e ad avere la regia. Senza contare un'antica scarsa sinergia tra Miur e Mise sul trasferimento tecnologico. Non sarebbe più opportuno, si chiedono alcuni dei tecnici del governo, aumentare la cooperazione tra ministeri su questi temi? Per la risposta, anche in questo caso, bisognerà aspettare l'esito del voto di domenica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Miur

Meglio
un soggetto
privato

- La strategia è stata illustrata durante "InnovAgorà" dal ministro Marco Bussetti: per fare parlare ricerca e impresa serve il coinvolgimento dei soggetti privati, innanzitutto un network di fondazioni bancarie. La soluzione proposta passa da una fondazione di diritto privato in cui il ministero compaia ma soltanto con una quota di minoranza.

Mise

Al centro
deve restare
il pubblico

- Al ministero dello Sviluppo economico ragionano sulla possibilità di adottare modelli diversi, ad esempio un'Agenzia dedicata o comunque un nuovo soggetto in cui sia il pubblico a dettare la linea e ad avere la regia.
- Fermo restando che dal 2018 esiste una Fondazione, voluta dal ministro dell'Economia precedente, già finanziata per 2 miliardi fino al 2030.

Un soggetto
pubblico già
esiste e ha
un plafond
di oltre 2
miliardi
ma dopo
un anno
non risulta
attivato



Leggi Scuola 24.
Sul quotidiano digitale di oggi spazio alla notizia del trasferimento a Firenze (una volta che Brexit sarà operativa) del Consorzio europeo di ricerca - Biologia strutturale integrata (cosiddetto Instruct-Eric).
www.scuola24.it
ilssole24ore.com

